



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

STRUTTURE SANITARIE MEDICO LEGALI

IMPRESE FERROVIARIE

GESTORI INFRASTRUTTURA

IMPRESE FERROVIARIE DI MANOVRA

ESERCENTI - RETI ISOLATE

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA MANUTENZIONE

VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA

ASSOCIAZIONI DI SETTORE

MINISTERO DELLA DIFESA

- Comando Trasporti e Materiali
- Ufficio Movimenti e trasporti

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILI**

- p.c.
- Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
 - Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
 - Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime

OGGETTO: Conversione e migrazione delle abilitazioni e dei titoli rilasciati al personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria in applicazione di norme previgenti a quelle oggi in vigore e presentazione delle istanze di riconoscimento al ruolo di istruttore ed esaminatore – Proroga scadenze.

II DIRETTORE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Vista la Nota ANSF 000196/2017 del 10/1/2017 - “Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del traffico emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell’8 giugno 2015.



Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio anche nelle norme nazionali”, applicabile all’infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI S.p.A;

Vista la Nota ANSF 008267/2017 del 21/7/2017 - “Migrazione dal sistema in vigore sulle linee di cui al D.M. 5 agosto 2016 fino al 15 settembre 2016, alle "Norme per la Qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria" emanate dall’Agenzia con Decreto ANSF n.4/2012 del 9 Agosto 2012”, applicabile alle reti interconnesse;

Visto l’allegato 1 al decreto ANSF n.3/2019, protocollo ANSF 13062 del 2/7/2019 - “Norme sui requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza, per l’applicazione dei Common Safety Methods, per il rilascio delle abilitazioni al personale, per il rilascio del certificato di idoneità all’esercizio e sulla supervisione applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario”;

Visto l’allegato 1 alla nota ANSF n. 17103 del 10/11/2020 - “Piattaforma Integrata Istruttori ed Esaminatori – Accesso al Registro Istruttori Esaminatori (RIE)”;

Considerato che talune associazioni ed operatori del settore hanno posto in evidenza alcune problematiche conseguenti alla pandemia in corso, circa l’espletamento delle attività di formazione e l’ottenimento delle certificazioni sanitarie dalle strutture proposte, ostative alla conclusione del processo di conversione e migrazione entro il 31/12/2021 e hanno chiesto una proroga di due anni di tale scadenza;

Visto che il Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 “recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698” ha stabilito in dieci mesi il periodo di proroga della validità della licenza e del certificato complementare di cui alla Direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;

Tenuto conto che il tempo a disposizione degli esercenti le linee isolate di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per la conversione delle abilitazioni e la migrazione dei titoli rilasciati al personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria in applicazione di norme previgenti è inferiore di oltre due anni di quello concesso, per le medesime attività, ai Gestori dell’infrastruttura e alle Imprese ferroviarie che operano sull’infrastruttura ferroviaria italiana interconnessa con la rete europea interoperabile,

DISPONE CHE

1. i termini per la conversione delle abilitazioni e la migrazione dei titoli rilasciati al personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria in applicazione di norme previgenti a quelle oggi in vigore sull’infrastruttura ferroviaria italiana interconnessa con la rete europea interoperabile, fissati al 31/12/2021 nelle note ANSF 000196/2017 del 10/1/2017, ANSF 008267/2017 del 21/7/2017 sono prorogati al **30/10/2022**;
2. i termini per la conversione delle abilitazioni e la migrazione dei titoli rilasciati al personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, in applicazione di norme previgenti a quelle oggi in vigore sulle linee isolate, di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, fissati al 31/12/2021 dal punto 8 dell’allegato 1 al decreto ANSF 3/2019 del 2 luglio 2019, sono prorogati al **31/12/2023**;



3. il termine ultimo per inoltrare istanza di riconoscimento al ruolo di Istruttore o Esaminatore di personale in possesso di abilitazioni rilasciate in applicazione del sistema previgente a quello oggi in vigore, fissato al 30/11/2021 nell'allegato 1, parte II, punto 3, della nota ANSF n. 17103 del 10/11/2020, è prorogato:
- per le istanze relative al personale in possesso dei titoli di cui al precedente punto 1, al **30/09/2022**;
 - per le istanze relative al personale in possesso dei titoli di cui al precedente punto 2 al **30/11/2023**.



IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Pier Luigi Giovanni Navone



Pier Luigi
Giovanni Navone
18.10.2021
16:35:30
GMT+00:00

